



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1068 del 23/12/2025

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E FISIODELTA SRL
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA –
RINNOVO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

premess che la Società Fisiodelta Srl, proprietaria dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, non accreditata con il SSN, con sede legale in Domodossola (VB) - Regione Nosere n. 31 - P. IVA 01951330032, con nota acquisita al prot. di arrivo ASL VCO n. 68061 del 09/10/2025 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Cardiologia, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la delibera n. 216 del 04/03/2025 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con la Società Fisiodelta srl, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Cardiologia, con un impegno massimo di 20 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che, la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 24/10/2025 ha chiesto al Direttore della SOC Cardiologia una valutazione in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC summenzionata che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 18/11/2025 ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe e fuori orario di lavoro, per un massimo di 20 ore mensili;

dato atto che, la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione e.mail del 28/11/2025 ha trasmesso alla Società Fisiodelta Srl la bozza del disciplinare con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al prot. in arrivo ASL VCO n. 82812 del 03/12/2025, la Società Fisiodelta Srl ha espresso parere favorevole in al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società Fisiodelta Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) - Regione Nosere n. 31, per



l'acquisizione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alla SOC Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della Società Fisiodelta srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento dell'attività libero professionale aziendale nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E FISIODELTA SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA – RINNOVO 2026

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico		Bilancio esercizio
Prestazioni cardiologia	€ 50.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società Fisiodelta Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Regione Nosere n. 31, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alla SOC Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della Società Fisiodelta srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento dell'attività libero professionale aziendale nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E FISIODELTA SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA – RINNOVO 2026



3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico		Bilancio esercizio
Prestazioni cardiologia	€ 50.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

5) di stabilire che gli eventuali rapporti pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del e n. 555 del 25/06/2025;

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL. PER	
	L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA –	
	RINNOVO 2026	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	La FISIODELTA SRL , struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN, sita in	
	Domodossola (VB) alla Regione Nosere n. 31 - P.IVA 01951330032 (nel prosieguo d'atto	
	denominato Struttura), in possesso della autorizzazione regionale per lo svolgimento di	
	attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, nella persona del	
	Legale Rappresentante Dr. Paolo Zanghieri domiciliato, ai fini del presente accordo	
	contrattuale, presso la sede legale della Società	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC di Cardiologia, a	
	rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe	
	prestazioni specialistiche ambulatoriali di Cardiologia, per un monte ore mensile pari a <u>20</u>	
	<u>ore</u> , presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	
	ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	
	pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno	
	1	

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- - dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività di cardiologia è a Domodossola, in Via

Nosere nr. 31, con un impegno massimo complessivo di 20 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni eseguite dalla Struttura saranno le seguenti con le rispettive

tariffe richieste dall'ASL alla Società:

Branca	Cat.Reg	Descrizione	Tariffa richi. prestazione
02	88.72.2	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€. 105.00
02	8941N.1	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	€. 110.00
02	89.52	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22.00
02	897.67	Prima visita cardiologica con ECG	€. 75.00
02	8901.80	Visita cardiologica di controllo con ECG	€. 52,00
02	88.73.5	Eco(color) doppler dei tronchi sovraortici	€. 75,00

ART. 3 La Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

	modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
	ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
	effettuazione delle prestazioni:	
	- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal Responsabile delegato della struttura)	
	contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,	
	nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,	
	data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi” nel primo mese successivo utile.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte	
	3	

	le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di	
	attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.	
	ART. 8 Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Fisiodelta Srl	
	dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	4	

	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
	esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	ART 10 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026, con possibilità	
	di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL	
	VCO. Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione	
	PEC da trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione	
	immediata dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o	
	regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di	
	comunicazione di recesso da parte dell'ASL VCO, la Fisiodelta SRL è tenuta a pagare tutti	
	gli esami già eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 11 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
	saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Fisiodelta	
	Srl (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Direzione Provinciale VCO prot. n.	
	5887 del 2019).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
5		

[illegible]

FISIODELTA SRL**ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE**
(non scrivere nome e cognome del paziente)**STRUTTURA** _____ **Dr** _____**GIORNO** _____ **ORA** _____**Rif. Fattura n.** _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€. 105,00
	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22,00
	Prima visita cardiologica con ECG	€. 75,00
	Visita cardiologica di controllo con ECG	€. 52,00
	Eco (color) doppler dei trochi sovraortici	€. 75,00

GIORNO _____ **ORA** _____**Rif. Fattura n.** _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo	€. 105,00
	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22,00
	Prima visita cardiologica con ECG	€. 75,00
	Visita cardiologica di controllo con ECG	€. 52,00
	Eco (color) doppler dei trochi sovraortici	€. 75,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
02	88.72.2	Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo		€. 105,00	
02	8941N.1	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro		€. 110,00	
02	89.52	Elettrocardiogramma (ECG)		€. 22,00	
02	897.67	Prima visita cardiologica con ECG		€. 75,00	
02	8901.80	Visita cardiologica di controllo con ECG		€. 52,00	
02	88.73.5	Eco (color) doppler dei trochi sovraortici		€. 75,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **CARDIOLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

FISIODELTA SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL. PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA –
RINNOVO 2026**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

NR. 20 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]**RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA**

DATA.....

FIRMA.....